

ACCORDO ORGANIZZATIVO TRA

L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI – DISTRETTO SANITARIO EST

E LA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

PER LA COLLABORAZIONE NELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL

CONSULTORIO PER IL SINGOLO, LA COPPIA E LA FAMIGLIA

Tra le Parti:

- **AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**, con sede in Via Degasperi n. 79 a Trento, rappresentata dal dott. **Nava Enrico** nato a \*\*\* (\*\*\*) il \*\*\*, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nella sua qualità di Direttore del Distretto sanitario Est;
- **COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO** con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, rappresentata dalla dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a \*\*\* (\*\*\*) il \*\*\*, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. \*\*\* di data \*\*\*;

**premessi che:**

- con la Legge 29 luglio 1975 n. 405 "Istituzione dei consultori familiari" e la Legge Provinciale 29 agosto 1977 n. 20 "Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia", si sono istituiti e disciplinati i Consultori a livello nazionale e provinciale;
- con il "Regolamento sanitario Consultori familiari" dell'APSS – Distretto sanitario Est – dell'agosto 2015 (Rep. int. APSS n. 14542), ne è stato disciplinato il funzionamento;
- con la Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento", articolo 21 "Integrazione socio-sanitaria", la Provincia, i Comuni e le Comunità si impegnano a promuovere l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di promozione sociale allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze;
- con decreto del Presidente della Comunità n. \*\*\* di data \*\*\* è stato approvato lo Schema del presente Accordo tra l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e la Comunità Valsugana e Tesino;

Tutto ciò premesso e considerato, ci conviene e si stipula quanto segue.

### **Art. 1 - Oggetto**

1. L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Distretto sanitario Est, di seguito denominata anche "APSS" e la Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata anche "Comunità", preso atto di quanto riportato in premessa, disciplinano con il presente *Accordo* le modalità di collaborazione per l'erogazione delle prestazioni del Consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia.
2. Il presente atto prevede altresì che il personale assistente sociale dipendente della Comunità preli servizio presso l'APSS per l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente punto 1.

### **Art. 2 – Funzioni del Consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia**

1. Il Consultorio è un servizio dell'APSS rivolto al singolo, alla coppia, alla famiglia e all'adolescente e svolge attività di consulenza, assistenza e promozione alla salute nell'area ostetrico-ginecologica, psicologica e sociale (Legge 29 luglio 1975 n. 405 e Legge Provinciale 29 agosto 1977 n.20).
2. Il Consultorio persegue finalità di educazione alla salute e alla sessualità, promozione della procreazione responsabile, contraccezione, difficoltà nella relazione finalizzata alla prevenzione di maltrattamenti e violenza, preparazione alla nascita e sostegno alla genitorialità, prevenzione dei tumori del collo dell'utero, problematiche genitoriali connesse alle separazioni coniugali, problematiche di sviluppo psico-fisico e disagio psicologico anche in ordine alla problematica minorile. La legge 194/1978 ha attribuito ai Consultori la funzione di presa in carico mediante percorsi per l'accoglienza, l'orientamento e l'accompagnamento di donne con una gravidanza indesiderata, anche laddove ne dovessero richiedere l'interruzione volontaria. La sua funzione è principalmente di tipo preventivo, orientata alla promozione del benessere per il sostegno della salute sessuale, emotiva e relazionale indipendentemente da condizioni sociali e nel rispetto delle diverse credenze etiche, religiose e delle caratteristiche etniche degli individui che vi accedono.
3. Le figure professionali presenti in Consultorio (ostetrica, ginecologo, psicologo, assistente sociale, assistente sanitaria, infermiera, ...) lavorano in *équipe* in modo integrato ed operano con modalità multidisciplinare per offrire ai cittadini servizi socio sanitari integrati ed in rete con la comunità.
4. Nell'attuale contesto organizzativo dell'APSS, le funzioni consultoriali afferiscono al Dipartimento Ginecologico transmurale.
5. Ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n 13 e degli indirizzi della programmazione sociale provinciale, le funzioni sociali presso il Consultorio sono svolte dalle comunità e nel caso di specie dalla Comunità Valsugana e Tesino.

### **Art. 3 - Attività dell'Assistente sociale**

1. L'attività del personale assistente sociale si integra nei Servizi offerti dal Consultorio e si realizza all'interno dell'*équipe* della struttura consultoriale, in integrazione con le altre figure professionali; si caratterizza per svolgere una funzione sociale di consulenza, di orientamento delle situazioni e di promozione del benessere delle relazioni familiari.
2. L'assistente sociale del Consultorio, in particolare:
  - a. cura il collegamento con i Servizi sociali territoriali nelle situazioni che necessitano di una

- presa in carico continuativa;
- b. collabora nell'educazione socio-affettiva agli adolescenti;
  - c. promuove discussione di casi clinici con prevalenza sociale in equipe;
  - d. effettua colloqui:
    - ↻ di accoglienza e attività di supporto per decodificare la domanda nel ciclo di vita del singolo, coppia e famiglia;
    - ↻ di orientamento per indirizzare la persona ai servizi offerti dal Consultorio e dal territorio, promuovendo le opportunità di formazione, socializzazione e confronto per bambini e genitori presenti nel territorio;
    - ↻ di consulenza sociale al singolo (adulto e adolescente) e alla coppia;
    - ↻ di sostegno a donne in gravidanza o puerperio in condizioni di vulnerabilità;
    - ↻ per l'interruzione volontaria di gravidanza, in situazioni di particolare vulnerabilità e donne minorenni;
    - ↻ con donne vittime di violenza e garantisce una prima attivazione della rete di supporto alla donna.

#### **Art. 4 - Localizzazione del Consultorio**

1. L'APSS e la Comunità concordano, sulla base della disponibilità di immobili sul territorio di competenza e tenendo conto delle condizioni di centralità e accessibilità, che la localizzazione del Consultorio sia in Viale Vicenza 9 a Borgo Valsugana.
2. Spettano all'APSS, proprietaria dell'immobile individuato, gli oneri per eventuali interventi di adeguamento della struttura alla destinazione prevista.
3. La gestione e la manutenzione ordinaria dell'immobile sede del Consultorio spetta all'APSS.

#### **Art. 5 - Accordi organizzativi in merito al Consultorio**

1. L'assegnazione di un'assistente sociale dipendente della Comunità Valsugana e Tesino al Consultorio è assicurata per **un numero di 6 (sei) ore settimanali in media**; tale monte ore potrà essere modificato tenuto conto sia delle attività e dei progetti che effettivamente verranno attuati dal Consultorio e che richiederanno una maggior presenza dell'Assistente sociale referente, sia delle necessità della Comunità di concerto con il Distretto sanitario Est.
2. L'assistente sociale non verrà dotata di *badge* da parte dell'APSS.
3. La sede di lavoro di questo operatore è presso la sede del Consultorio.
4. Nel monte ore settimanale dell'Assistente sociale del Consultorio sono previste attività da svolgere, sia in ufficio, che fuori sede (es. sul territorio, partecipazione a riunioni, ...).
5. Gli aspetti di natura organizzativa che vedono coinvolta l'assistente sociale del Consultorio, così come gli orari di presenza presso tale Servizio, vengono definiti congiuntamente dal Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità e dal Direttore del Distretto sanitario Est.
6. All'assistente sociale operante presso il Consultorio sono garantiti da parte dell'APSS:
  - a) una postazione di lavoro autonoma con PC, telefono e connessione Internet;

- b) credenziali d'accesso al sistema informativo del Consultorio e ad eventuali altri applicativi utilizzati per l'accesso ai dati relativi alle funzioni svolte in ambito socio-sanitario, previa acquisizione del consenso da parte dell'utente;
  - c) account di posta elettronica con dominio @apss.tn.it.
8. Per gli spostamenti sul territorio effettuati da sola, l'assistente sociale del Consultorio utilizza i mezzi della Comunità, secondo le regole interne già da questa stabilite; per gli spostamenti con operatori dell'area sanitaria viene utilizzata l'auto dell'APSS, da questi condotta, i quali sono autorizzati al trasporto anche dell'Assistente sociale del Consultorio.
  9. Per quanto riguarda gli aspetti assicurativi inerenti il trasporto per motivi di servizio su autoveicoli dell'APSS, valgono le stesse regole applicate per gli operatori dell'APSS.
  10. L'assistente sociale del Consultorio viene dotata di chiavi per l'accesso all'ufficio.
  11. L'assistente sociale del Consultorio utilizza il cellulare di servizio in dotazione da parte della Comunità, il cui numero viene fornito dalla medesima al personale del Consultorio.
  12. Il riferimento per eventuali comunicazioni/relazioni redatte dall'Assistente sociale del Consultorio è il Direttore del Distretto sanitario Est o suo delegato.
  13. La documentazione redatta dall'assistente sociale nell'ambito delle attività di Consultorio rimane di competenza dell'APSS.
  14. La modulistica utilizzata dall'assistente sociale del Consultorio è quella in uso presso il Distretto sanitario Est.
  15. Per quanto riguarda la sicurezza dell'ambiente di lavoro è onere dell'APSS porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sul posto di lavoro e dei preposti della sede di Borgo Valsugana, nel caso in questione della coordinatrice infermieristica e del dirigente medico coordinatore UVM, illustrare all'assistente sociale il DVR del Consultorio. La formazione dell'assistente sociale in tema di sicurezza sul lavoro e la sorveglianza sanitaria dello stesso rimangono in carico alla Comunità.
  16. L'assistente sociale che svolge le proprie funzioni presso il Consultorio, in qualità di dipendente della Comunità, per tutti gli aspetti di natura contrattuale, l'inquadramento giuridico ed economico e sotto ogni altro aspetto, continua a fare riferimento alla Comunità medesima.
  17. E' compito dell'APSS e della Comunità promuovere e garantire momenti periodici di condivisione sulle situazioni che prevedono un intervento congiunto di più professionalità dell'équipe del Consultorio.

#### **Art. 6 - Formazione**

1. L'assistente sociale assegnata al Consultorio viene coinvolta nella formazione organizzata o promossa dall'APSS, in merito alle tematiche ritenute pertinenti alle funzioni espletate.
2. E' comunque compito dell'APSS e della Comunità promuovere e coinvolgere in attività formative da loro sostenute tutte le figure componenti l'équipe multidisciplinare.

#### **Art. 7 - Trasmissione e protezione dei dati**

1. La realizzazione degli interventi e delle valutazioni derivanti dall'attività svolta nell'ambito del Punto Unico di Accesso e del Consultorio comporta lo scambio di dati personali relativi all'utenza tra le Parti firmatarie del presente Accordo ed ulteriormente tra APSS, Comunità e altri Enti o Servizi coinvolti nel lavoro territoriale di rete.
2. APSS e Comunità si impegnano ad adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, assumendo la contitolarità del trattamento, sulla base di specifico Accordo di contitolarità.
3. Le Parti firmatarie e i relativi operatori dichiarano espressamente di conservare, trasmettere e utilizzare i dati solo per gli scopi previsti dal loro mandato istituzionale e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni in materia di *privacy*.
4. Per quanto riguarda gli oneri, i vincoli e gli adempimenti inerenti la *privacy*, l'assistente sociale assegnata all'integrazione socio-sanitaria ed al Consultorio ha gli stessi doveri dei dipendenti dell'APSS, previsti dal "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)* (Testo rilevante ai fini del SEE)".

#### **Art. 8 - Valutazione e monitoraggio**

1. L'APSS e la Comunità s'impegnano ad adottare un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività che hanno previsto il coinvolgimento del Servizio sociale.
2. In tal senso è possibile la sottoscrizione di ulteriori accordi operativi tra l'APSS e la Comunità, finalizzati a ridefinire gli aspetti organizzativi di cui al presente Accordo.

#### **Art. 9 - Oneri finanziari**

1. Gli oneri relativi al costo del personale con funzioni di Servizio sociale assegnato all'integrazione socio-sanitaria ed al Consultorio sono a carico della Comunità.

#### **Art. 10 - Durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo ha validità a decorrere **dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026**.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo dandone preavviso alla controparte con lettera raccomandata A/R, PEC o altra forma di comunicazione che assicuri la tracciabilità del ricevimento da parte dell'altro contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le disposizioni normative e gli indirizzi provinciali vigenti in materia socioassistenziale.

### **Art. 11 - Domicilio**

1. Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in Via Degasperi n. 79 a Trento.

### **Articolo 12 – Firma e spese contrattuali**

1. Il presente Accordo è stato redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 *Codice dell'Amministrazione Digitale*.
2. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale dell'APSS.
3. Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, che si intende posta a carico dell'APSS e della Comunità in parti uguali e verrà assolta in modo virtuale dall'APSS.

Per la Comunità Valsugana e Tesino  
La Responsabile  
del Settore socio-assistenziale  
***Dott.ssa Maria Angela Zadra***

Per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
Il Direttore del Distretto sanitario Est  
***Dott. Enrico Nava***